

### 3.8 Alcuni indicatori della gestione

Gli indicatori della gestione, essendo rappresentati da rapporti tra poste aventi uno specifico significato contabile, costituiscono uno strumento sintetico di immediata percezione di andamenti finanziari nel tempo e possono richiamare l'attenzione degli amministratori sulla necessità di correzioni e rettifiche, nella misura in cui sottendano criticità gestionali o problematiche contabili, al fine del miglioramento delle *performances* sotto il profilo amministrativo, gestionale e contabile. Trattandosi di rapporti tra grandezze finanziarie correlate, comunque, a specifiche procedure contabili, è intuitivo come possa incidere sul risultato del rapporto il diverso grado di formazione del personale o l'utilizzo di procedure informatiche nelle varie vasi procedurali.

Con il prospetto che segue è stata creata una “griglia” di indicatori finanziari costituita da quelli ritenuti più significativi per ognuna delle fasi della gestione, con riferimento al triennio 2004/2006.<sup>111</sup>

Nell'ambito della gestione di competenza, oltre alla capacità d'impegno già trattata con riferimento al rapporto impegni/stanziamenti definitivi, si è data rilevanza alla velocità di pagamento, risultante dal rapporto tra pagamenti in conto competenza ed impegni, che indica la capacità di traduzione degli impegni in pagamenti di competenza. Sul tale rapporto può senz'altro l'inefficienza amministrativa, ma anche l'esistenza di vincoli alla liquidità. A livello complessivo, il rapporto medio segue un *trend* costantemente crescente, pur in presenza di una continua riduzione al Sud ampiamente compensata dai rilevanti miglioramenti al Nord e al Centro.

Con riferimento alla gestione di cassa, il rapporto tra il totale dei pagamenti e la somma degli impegni e dei residui passivi iniziali (velocità di cassa) indica la complessiva capacità di pagamento in relazione all'insieme delle obbligazioni di pagamento assunte nell'anno e provenienti dagli esercizi pregressi, e va letto in correlazione con il successivo indice di smaltimento dei residui passivi. L'andamento dell'indicatore si riduce complessivamente nel 2005, per poi espandersi di nuovo nel 2006. Come il precedente, anche questo rapporto è costantemente discendente al Sud, mentre al Nord e al Centro la flessione è presente soltanto nel 2005.

Riguardo alla gestione dei residui, l'indice di smaltimento dei residui passivi, dato dal rapporto tra la somma dei pagamenti in c/residui più residui eliminati ed i residui passivi iniziali, è rilevante ai fini della conoscenza della dinamica dello smaltimento dei residui passivi

---

<sup>111</sup> Lo sfasamento temporale rispetto al triennio altrove considerato è dovuto alla difficoltà di acquisizione di alcuni dati provvisori, essenziali per la costruzione degli indicatori, riferiti al 2007 che non ha consentito di esporre i rapporti in relazione al triennio 2005/2007.

per effetto del loro pagamento o della loro eliminazione. Il dato complessivo, che riflette quello delle singole aree geografiche, mostra una netta flessione nel 2005, parzialmente recuperata nel 2006.

L'indice di accumulazione dei residui passivi è dato dal rapporto tra la differenza tra residui passivi finali e residui passivi iniziali, e i residui passivi iniziali e fornisce l'indicazione della variazione del volume dei residui passivi correlata alla gestione di competenza. L'andamento appare territorialmente molto differenziato a causa delle numerose variabili che incidono sulla gestione di competenza. A livello nazionale, si registra una costante flessione, in linea di massima rilevabile anche nelle singole aree geografiche. La presenza di valori negativi dà indicazione di indici di accumulazione via via minori.

REGIONE	Velocità di pagamento			Velocità di cassa			Indice di smaltimento dei residui passivi			Indice di accumulazione dei residui passivi complessivi		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Piemonte	77,22	78,46	77,38	73,84	73,33	71,43	67,96	60,46	60,21	-5,37	6,00	14,41
Lombardia	92,51	94,46	92,34	87,47	77,78	88,88	53,98	10,00	51,26	27,51	2,02	9,24
Veneto	74,61	77,50	79,01	69,09	66,35	69,32	51,90	39,27	48,43	36,41	11,69	1,33
Liguria	82,02	85,98	86,95	74,55	73,99	76,12	54,43	40,64	44,44	21,17	-5,38	0,53
E. Romagna	87,82	90,27	91,30	83,88	84,58	86,14	74,62	64,13	51,95	-12,34	-10,66	-8,48
<b>MEDIA NORD</b>	<b>82,84</b>	<b>85,33</b>	<b>85,40</b>	<b>77,77</b>	<b>75,21</b>	<b>78,38</b>	<b>60,58</b>	<b>42,90</b>	<b>51,26</b>	<b>13,48</b>	<b>0,73</b>	<b>3,41</b>
Toscana	84,68	89,04	89,37	77,99	78,18	80,25	43,59	37,23	47,04	44,81	3,45	-8,27
Umbria	87,65	81,89	86,51	79,13	76,51	78,28	55,27	52,62	52,34	-2,42	43,35	-2,72
Marche	75,36	87,59	91,23	67,24	70,34	77,95	53,68	60,80	31,82	28,30	-28,84	-16,62
Lazio	74,92	75,10	75,66	73,58	67,55	69,02	71,54	38,80	64,06	24,53	17,29	7,28
<b>MEDIA CENTRO</b>	<b>80,65</b>	<b>83,41</b>	<b>85,69</b>	<b>74,49</b>	<b>73,15</b>	<b>76,38</b>	<b>56,02</b>	<b>47,36</b>	<b>48,82</b>	<b>23,81</b>	<b>8,81</b>	<b>-5,08</b>
Abruzzo	77,85	75,38	63,86	70,77	68,41	59,83	66,57	61,95	62,88	16,27	22,05	-3,57
Molise	59,77	53,07	56,93	40,08	42,64	40,06	63,41	22,40	23,09	-19,02	55,36	9,05
Campania	74,93	79,27	77,07	63,87	61,50	62,37	45,46	26,67	24,30	26,92	-0,09	26,97
Puglia	90,95	75,84	81,41	62,50	52,54	55,08	37,58	30,13	26,14	7,53	14,39	9,44
Basilicata	71,92	79,33	68,12	65,87	65,68	58,46	45,44	46,11	40,14	61,94	-0,87	45,28
Calabria	82,21	85,25	85,73	70,68	70,60	71,63	44,90	35,22	30,49	24,52	2,98	2,42
<b>MEDIA SUD</b>	<b>76,27</b>	<b>74,69</b>	<b>72,19</b>	<b>62,30</b>	<b>60,23</b>	<b>57,91</b>	<b>50,56</b>	<b>37,08</b>	<b>34,51</b>	<b>19,69</b>	<b>15,64</b>	<b>14,93</b>
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>79,63</b>	<b>80,56</b>	<b>81,09</b>	<b>70,70</b>	<b>68,67</b>	<b>70,89</b>	<b>55,36</b>	<b>41,76</b>	<b>44,86</b>	<b>18,72</b>	<b>8,85</b>	<b>4,42</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da rendiconto

## 4 La spesa per il personale

### Premessa

1. - Rispetto a quanto previsto in materia di limiti alla spesa di personale delle Regioni nelle leggi finanziarie per il 2003 e 2004, che avevano rimesso ad appositi DPCM la fissazione per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, di criteri e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato, il sistema di contenimento di essa è stato integralmente rivisto con le leggi finanziarie successive.

L'art.1, comma 98, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha, infatti, specificamente quantificato, per le Regioni e le autonomie locali, le economie da realizzare nel periodo di riferimento temporale della legge stessa, e con il successivo DPCM 15 febbraio 2006<sup>112</sup>, è stata effettuata la ripartizione di dette economie a livello regionale per l'anno 2005; con lo stesso decreto è stato, inoltre, istituito un sistema di certificazione del conseguimento degli obiettivi da parte delle Regioni, da effettuarsi ad opera della conferenza unificata sulla base di apposita relazione trasmessa dalla conferenza delle Regioni e province autonome entro il 31 marzo 2006 ed il 31 marzo 2007.<sup>113</sup>

La legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), nell'art.1, commi 198 e ss.<sup>114</sup>, fermo restando il conseguimento delle economie previste dal succitato art.1, commi 98 e 107 della legge 311/2004, ha previsto per Regioni ed enti locali un preciso obiettivo di contenimento delle spese in questione per gli anni 2006, 2007 e 2008 stabilendo quale soglia massima, al netto di specifiche voci di spesa previste nel comma 199, il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1%. Il comma 204, così come modificato dall'art.30 del d.l. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge 248 del 4 agosto 2006<sup>115</sup>, ha, in primo luogo, previsto la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato conseguimento degli

---

<sup>112</sup> Decreto di recepimento di quanto stabilito nell'Accordo sancito in sede di conferenza unificata in data 24 novembre 2005, previsto nel precedente Accordo sancito nella medesima sede in data 28 luglio 2005.

<sup>113</sup> In data 14 dicembre 2006, la Conferenza unificata, sulla scorta della valutazione positiva espressa dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e dalla PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica-, ha espresso valutazione positiva in ordine alla tabella di aggiornamento dei risparmi di spesa per l'anno 2006 ed alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa a valere sull'anno 2005 ai sensi dell'art.5, commi 1 e 2 del succitato DPCM 15 febbraio 2006.

<sup>114</sup> Con recente sentenza 169/2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale nei confronti dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 dell'art. 1 della legge 266/2005 ed ha dichiarato, invece, l'illegittimità costituzionale del comma 202 del medesimo articolo in quanto, non ponendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, esula dalla competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. e lede l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost.

<sup>115</sup> Con recente sentenza n.412/2007 la Corte Costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al comma 204, primo periodo, dell'art.1 della legge 266/2005 in quanto trattasi di norma che prevede, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale, che fa corpo con i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica



obiettivi di risparmio previsti dal comma 198. Detto comma ha, inoltre, profondamente modificato il previgente sistema di monitoraggio, rinviando ad un DPCM da emanare entro il 30 settembre 2006, previo accordo da assumersi in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni e autonomie locali, la costituzione di un tavolo tecnico con l'obiettivo di:

- acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti, il cui mancato invio comporta il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
- fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
- verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
- elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198. Infine, con i neointrodotti commi 204-bis e 204-ter, è stato rispettivamente previsto che le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 siano trasmesse con cadenza annuale alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente agli enti locali con avanzi di bilancio negli ultimi tre esercizi, l'esclusione dal computo delle spese di personale della spesa quelle riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

L'efficacia temporale delle suddette disposizioni di contenimento della spesa per il personale delle Regioni e delle autonomie locali è stata limitata dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha disposto che le disposizioni di cui all'art.1, comma 98, della legge 311/2004 ed all'art.1, comma 198 e ss., della legge 266/2005, sono disapplicate a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006. Inoltre, la disposizione prevista dal comma 561 della stessa legge 296/2006, che ha stabilito il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto anche per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2006, è stata disapplicata dall'art.6, comma 8-sexies del d.l. 28 dicembre 2006, n.300, convertito in legge 26 febbraio 2007, n.17.

In sintesi, le economie di spesa previste per l'arco temporale 2005/2008 dal comma 98 della legge finanziaria per il 2005 devono essere realizzate soltanto con riferimento all'anno 2005, e l'obiettivo del contenimento delle spese di personale dell'1% rispetto al corrispondente importo del 2004, previsto dal comma 198 e ss. della legge finanziaria 2006 con riferimento al triennio 2006/2008, vige soltanto per il 2006.

Con le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 (rispettivamente legge 296/2006 e legge 244/2007), l'aggregato di spesa per il personale regionale torna ad essere incluso tra le specifiche voci di calcolo ai fini della verifica del rispetto delle regole stabilite per il patto di stabilità interno. Dal complesso delle spese finali di ciascuna Regione a statuto ordinario<sup>116</sup> devono essere detratte, infatti, soltanto le spese per la sanità e le spese per la concessione di crediti<sup>117</sup>. Il comma 557 dell'art.1 della legge finanziaria per il 2007, rimasto vigente anche nel 2008 pur se con le modifiche introdotte dall'art.3, comma 120 della legge 244/2007 riguardo agli enti locali, prevede inoltre, con specifico riferimento alle spese di personale, che le autonomie regionali e locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione di dette spese, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine, gli enti suddetti possono far riferimento alle disposizioni della stessa legge 296/2006 per quanto attiene al riassetto organizzativo, ed alle disposizioni della legge 266/2005 per la determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Con riferimento agli enti sottoposti alla disciplina del patto, specifiche disposizioni sono state emanate dalla legge finanziaria per il 2007 al fine della stabilizzazione del personale precario, prevedendo il comma 558 dell'art.1 la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 (termine esteso al 28 settembre 2007 dall'art.3, comma 90 della finanziaria per il 2008), o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria<sup>118</sup>, nonché del personale di

---

<sup>116</sup> Detto aggregato per il triennio 2007/2009 non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente importo dell'anno 2005 diminuito dell'1,8% e per gli anni 2008 e 2009 non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il rispetto del patto, aumentato rispettivamente del 2,5% e del 2,4%.

<sup>117</sup> L'art.3, comma 137, della legge 244/2007 esclude dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità, per l'anno 2008, anche i maggiori oneri contrattuali di personale con riferimento al biennio economico 2006/2007.

<sup>118</sup> Con ordinanza 2230/2008 il Consiglio di Stato ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art.unico, comma 519 della legge finanziaria per il 2007, sostanzialmente trasfuso nel comma 558 in esame, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.<sup>119</sup>

Con la legge finanziaria 2008 si è proceduto ad un ampliamento dei margini e dei termini per la stabilizzazione del personale precario e ad una razionalizzazione delle procedure, prevedendo che entro aprile 2008 le amministrazioni pubbliche, in presenza di specifici requisiti, predispongano piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato e già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e che con apposito DPCM vengano disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate, le modalità di valutazione per l'assimilazione del personale precario ai collaboratori ai fini della stabilizzazione<sup>120</sup>. Altre norme di rilievo previste in materia di personale riguardano: la nuova disciplina dei contratti di lavoro flessibile (riformulazione dell'art.36 del d.lgs.165/2001), con affermazione del principio che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi<sup>121</sup>; la proroga dei contratti di formazione e lavoro al 31 dicembre 2008; l'esclusione degli oneri contrattuali di personale relativi al biennio economico 2006/2007 dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per l'anno 2008.

2. - Il periodo di riferimento temporale oggetto della presente analisi è il triennio 2004-2006 e le risultanze qui evidenziate costituiscono un'elaborazione dei dati di dettaglio rilevati nel Sistema Informativo Conoscitivo del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni (SI.CO), gestito dal MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, contenuti nel Conto annuale, pubblicato dall'IGOP il 20 dicembre 2007

Degli oneri imputabili al personale delle Regioni a statuto ordinario si è già fornita una prima esposizione in riferimento alla spesa corrente non sanitaria aggregata per aree territoriali, elaborando risultanze desunte dai prospetti trasmessi al MEF dalle Regioni finalizzati al rispetto del patto di stabilità interno e, per il 2007, dati comunicati direttamente dalle Regioni<sup>122</sup>. Le

---

<sup>119</sup> Vedi al riguardo direttiva Dip. Funz. Pubbl. 7/2007

<sup>120</sup> Sulle nuove disposizioni si è espresso il Dip.to Funzione Pubblica con pareri, tra cui va ricordato il n.25/2008, rilevante per la riaffermazione del principio concorsuale per ogni tipo di assunzione pubblica e per la qualificazione delle procedure di stabilizzazione quali forme di reclutamento speciali destinate, fermo il requisito della concorsualità, ad una platea di destinatari accomunati dall'aver svolto con l'amministrazione pubblica, un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato. Va da ultimo ricordata la Circ. Dip. F.P. 5 del 18 aprile 2008 recante linee di indirizzo in merito all'applicazione dell'art.3 commi da 90 a 95 e 106 della legge finanziaria per il 2008

<sup>121</sup> Vedi al riguardo Circ. Dip. Funzione Pubblica 3/2008.

<sup>122</sup> Nel presente capitolo i medesimi dati verranno esposti con dettaglio regionale.



diverse fonti informative presentano discrasie che trovano verosimile motivazione nella prima considerazione che le voci di calcolo considerate quali spesa di personale possono essere diverse. Inoltre, va tenuto presente che il sistema informativo SICO costituisce la banca degli specifici dati trasmessi dalle Amministrazioni alla R.G.S., e che non raramente possono verificarsi disomogeneità, irregolarità, duplicazioni od omissioni nell'invio, i cui effetti sono inevitabilmente destinati a riflettersi sui risultati delle elaborazioni e possono generare incongruenze e difficoltà nel comprendere l'andamento di fenomeni particolari<sup>123</sup>.

#### 4.1 Consistenza media e rapporto di composizione del personale

L'analisi della consistenza media del personale regionale, calcolata in modo da considerare anche le variazioni numeriche avvenute nel corso dell'anno<sup>124</sup>, consente di valutare l'evoluzione quantitativa del personale dirigenziale, di categoria ed appartenente a tipologie di lavoro flessibile.

La consistenza media complessiva del personale dirigenziale<sup>125</sup> prosegue il suo processo discendente (ad eccezione del Veneto e del Molise), già riscontrato nella Relazione precedente, con tassi di riduzione crescenti a livello nazionale, che pure scontano la considerevole flessione verificatasi in Puglia<sup>126</sup> dove nel 2006 è stato registrato un decremento complessivo di circa il 43%. A partire dal 2005 la progressione discendente investe anche la Campania dove nel 2004 si era, invece, registrato un aumento sensibile per effetto di specifiche scelte organizzative adottate dalla Regione<sup>127</sup>.

---

<sup>123</sup> In particolare, la trattazione delle risultanze riferite al triennio di riferimento ha presentato, quest'anno, qualche difficoltà nel comprendere alcuni specifici andamenti della spesa 2006 per il personale dirigenziale.

<sup>124</sup> Totale annuo dei cedolini diviso 12, essendo la tredicesima è inglobata nell'unico cedolino di dicembre

<sup>125</sup> Con riferimento al personale dirigenziale (Area II prevista dall'art.2, comma 1, dell'accordo quadro 25 novembre 1998), l'analisi è effettuata sia per quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. Tenuto conto che l'area dirigenziale in argomento prevede una qualifica unica, si è data, inoltre, specifica evidenza alla tipologia dirigenziale dei Direttori generali.

<sup>126</sup> Va rilevato a questo riguardo che negli anni 2000 e 2002 è stata emanata in questa regione una specifica normativa (art.28 l.r.7/2002) in materia di riconoscimento di indennità di incentivazione di esodo anticipato, originariamente destinata solo ai dirigenti e successivamente estesa a tutto il personale regionale. L'incentivo, rappresentato dall'erogazione di una indennità pari ad otto mensilità della retribuzione lorda per ogni anno derivante dalla differenza tra 65 anni e l'età anagrafica individuale per un massimo di sei anni, è stato incrementato nel 2004 del 25%. Le perplessità che suscita detta normativa non attengono soltanto all'evidente controtendenza in cui la stessa si pone rispetto agli obiettivi legislativi nazionali che tendono ad un progressivo allungamento dell'età pensionabile, ed alle ripercussioni finanziarie correlate che contrastano con gli obiettivi di contenimento della spesa, ma anche alla necessità successivamente insorta di procedere a nuove assunzioni per colmare i vuoti di organico conseguenti agli esodi anticipati. (Delibera 6/2006 Sezione regionale controllo Puglia)

<sup>127</sup> L'incremento registrato nel 2005 è stato di quasi il 16% nel 2004, per effetto della conclusione di procedure selettive bandite prima del blocco delle assunzioni previsto dalla legge 289/2002, che hanno portato all'assunzione di 158 dirigenti, vanificando gli effetti dei prepensionamenti di più di 200 dirigenti avvenuti tra il 2001 ed il 2002, con l'impiego, tra l'altro, di cospicui incentivi economici. Tale incremento è stato il frutto di una rideterminazione della pianta organica dirigenziale che ha considerato organiche anche unità soprannumerarie e fuori ruolo, operazione che ha portato la Giunta a dover nuovamente procedere alla cancellazione di 139 posti dirigenziali a seguito di risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, con nuovi esborsi aggiuntivi finalizzati ad incentivare l'esodo. (Delibera 7/2006 Sezione regionale Campania)

Del personale dirigenziale la categoria che mostra la flessione più sensibile è quella con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che presenta un tasso di riduzione medio nazionale che raggiunge il 10%, con flessioni a livello regionale anche superiori (Liguria, Campania, Puglia e Calabria). Diversamente, i dati relativi ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato <sup>128</sup> mostrano una riduzione più circoscritta, limitata soltanto al Nord nel 2006. Per questa categoria dirigenziale si registra, invece, con una tendenza generale all'incremento (fatta eccezione per il Lazio dove nel 2005 si riscontra una riduzione di circa il 45%), molto accentuata in Toscana ed in tutte le Regioni del Sud. La consistenza dei direttori generali<sup>129</sup>, presenti in quasi tutte le Regioni, mostra un incremento medio significativo al Nord nel 2005, a causa della crescita del 40% registrata in Lombardia, mentre nel 2006 gli andamenti non presentano variazioni di particolare rilievo.

La consistenza in termini assoluti, rilevata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, è stata considerata per misurare il rapporto di incidenza percentuale del personale dirigenziale sul totale<sup>130</sup>. Anch'esso appare in costante e diffuso decremento, ad eccezione di quasi tutte le Regioni del Sud nel 2006.

Anche la consistenza media del personale appartenente alle categorie mostra un lieve ma costante decremento, che al Sud diventa più significativo, in particolare in Calabria ed in Puglia, verosimilmente, in quest'ultimo caso, per le ragioni già sopra evidenziate. Soltanto in due Regioni (Molise nel 2005 e Campania nel 2006) si registrano significativi incrementi.

L'incidenza in termini assoluti del personale di categoria sul totale appare, a livello nazionale, sostanzialmente assestata tra l'83,50% e l'84%, con un andamento complessivo in lieve ma costante incremento. Al Nord si registra nel 2006 una crescita media del rapporto superiore a tre punti percentuale, in quanto il tasso di composizione aumenta in tutte le Regioni, verosimilmente a causa della riduzione dell'incidenza dei rapporti di lavoro flessibile.

---

<sup>128</sup> L'elevato numero di dirigenti a tempo determinato in Piemonte e nel Lazio verosimilmente comprende anche gli incarichi di direttore generale, non rilevati nell'apposita categoria.

<sup>129</sup> La categoria dei direttori generali si riferisce agli incarichi a tempo determinato affidati per la copertura di posizione di vertice sia a soggetti esterni (fuori dotazione organica) che interni alle amministrazioni.

<sup>130</sup> In generale, la rilevazione della consistenza media dell'anno indica valori mediamente inferiori a quella rilevata al 31 dicembre, ad evidenziare ingressi di nuovo personale alla fine dell'anno o esodi nel corso dello stesso.



Del personale con contratto di lavoro flessibile, va ricordata la nuova formulazione dell'art.36 del d.lgs.165/2001 prevista dalla legge finanziaria per il 2008<sup>131</sup>, che ha introdotto misure restrittive e di rigore sull'utilizzo di detta tipologia di rapporto di lavoro, in risposta all'esigenza di prevenire il consolidarsi di situazioni irregolari quali conseguenze di un uso distorto del lavoro "atipico", ed ha ribadito la centralità e la regola dell'assunzione a tempo indeterminato e del concorso pubblico.<sup>132</sup> Vanno, inoltre, ricordate le sopracitate norme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario ed, in particolare per le Regioni, con riferimento ai lavoratori socialmente utili, il comma 1155, lett. g-bis, della legge finanziaria 296/2006, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008.

La consistenza del personale con rapporto di lavoro flessibile, c.d. altro, è stata considerata in valore assoluto al 31 dicembre di ciascuno degli anni costituenti il triennio qui in esame<sup>133</sup>. In termini complessivi, il fenomeno del lavoro flessibile presenta un lieve incremento nel 2005 ma una netta riduzione nel 2006. In quest'ultimo anno, il tasso complessivo in

---

<sup>131</sup> L'art.3, comma 79 della legge 244/2007 ha riformulato l'art.36 del d.lgs.165/2001 relativo all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile. In sintesi, in esso è in primo luogo stabilito, con disposizioni non derogabili dalla contrattazione collettiva, che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali, dove il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire; che in nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale; che le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. E' inoltre previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, ma il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Inoltre, qualora operino in violazione delle suddette disposizioni non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. Le disposizioni in esame non si applicano agli uffici di diretta collaborazione ex art. 14, comma 2, del decreto 165, nonché agli uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all'art. 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche. Sono previste disposizioni particolari per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le forme di utilizzo nell'ambito dello svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate e dello svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione. E', infine, stabilito che l'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di lavoro flessibile per fini diversi da quelli stabiliti dall'art.36 determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto e che la violazione delle previste disposizioni è causa di nullità del provvedimento.

<sup>132</sup> Vedi circ. Dip. F.P. 3/2008.

<sup>133</sup> Ciò, in primo luogo per difficoltà connesse alla rilevazione dei dati SICO, ma anche in considerazione delle peculiarità delle tipologie esaminate, che spesso non risultano numericamente importanti e prevalentemente accentrate in poche realtà regionali. Per quanto attiene ai rapporti di lavoro a tempo determinato, si è ritenuto verosimile che riferire l'accertamento della consistenza numerica ad una data fissa consenta di considerare anche i rapporti di durata inferiore all'anno di riferimento, laddove si susseguano senza soluzione di continuità.

riduzione è determinato dal forte decremento registrato soprattutto al Nord, per effetto delle forti riduzioni verificatesi in Lombardia ed in Emilia Romagna, che nel 2005 aveva presentato un forte incremento di tutte le tipologie qui in esame, eccetto il LSU, con un'espansione complessiva superiore al 70%. Al Centro, nel 2006 l'incremento complessivo supera il 12% a causa dell'aumento del 65% registrato nelle Marche, dove il lavoro interinale risulta triplicato rispetto al 2005. Al Sud, l'andamento regionale presenta sia notevoli riduzioni (Puglia e Basilicata) che incrementi significativi (Molise e Calabria), con un tasso medio territoriale in espansione. Nel 2005 le singole tipologie di lavoro flessibile presentano tutte un complessivo sensibile incremento (40% in più i contratti di formazione lavoro, 6,24% i rapporti di lavoro a tempo determinato, e l'1,47% il lavoro interinale), escluso il lavoro socialmente utile che si riduce del 2,80%. Diversamente, nel 2006 la tendenza si inverte drasticamente (10,53% in meno i rapporti di lavoro a tempo determinato, -14,3% i contratti di formazione lavoro e -6% il lavoro interinale). Il lavoro socialmente utile, tradizionalmente presente soltanto in Campania, comincia ad affermarsi nel 2006 anche in Molise. È comunque anch'esso, complessivamente in decremento.

Il rapporto di composizione del personale regionale con riferimento ai contratti di lavoro flessibile si attesta, a livello nazionale tra circa il 9,50% ed il 10% con rapporti, però, territorialmente molto differenziati tra Nord (dove nel 2006 il rapporto è del 7%) ed il Sud (dove, invece, supera il 12%).

**REGIONI A STATUTO ORDINARIO**  
**Consistenza media\* e composizione del personale dirigente**  
**ANNI 2004 - 2006**

REGIONE	dirigenti a tempo ind			variazione % consistenza		direttori generali			variazione % consistenza		dir a tempo determinato			variazione % consistenza		totale			variazione % consistenza	
	2004	2005	2006	2005/2004	2006/2005	2004	2005	2006	2005/2004	2006/2005	2004	2005	2006	2005/2004	2006/2005	2004	2005	2006	2005/2004	2006/2005
Piemonte	193	186	171	-3,92	-8,18	0	0	0	0,00	0,00	49	48	42	-2,56	-11,91	242	234	213	-3,64	-8,95
Lombardia	210	189	178	-9,74	-6,17	36	50	51	39,02	2,39	27	25	28	-3,93	9,45	272	265	257	-2,75	-3,06
Veneto	153	136	159	-10,82	17,16	16	16	15	-1,04	-3,68	58	74	73	27,09	-1,36	226	225	247	-0,44	9,65
Liguria	78	74	66	-4,42	-10,83	11	12	12	8,64	2,51	4	5	4	22,45	-11,67	93	91	83	-1,70	-9,13
E. Romagna	175	158	144	-9,33	-9,15	10	11	11	3,26	1,41	42	47	45	11,97	-5,45	227	217	200	-4,78	-7,81
<b>Totale Nord</b>	<b>808</b>	<b>744</b>	<b>718</b>	<b>-7,95</b>	<b>-3,51</b>	<b>73</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>20,60</b>	<b>1,20</b>	<b>180</b>	<b>199</b>	<b>192</b>	<b>10,76</b>	<b>-3,74</b>	<b>1.061</b>	<b>1.032</b>	<b>999</b>	<b>-2,81</b>	<b>-3,15</b>
Toscana	174	168	160	-3,30	-4,68	9	9	9	2,78	-4,50	5	6	8	24,59	22,37	188	184	177	-2,26	-3,74
Umbria	107	100	96	-6,60	-3,46	9	8	10	-8,36	19,23	2	2	2	0,00	0,00	118	110	108	-6,62	-1,69
Marche	71	68	67	-2,94	-2,84	7	6	3	-18,25	-47,58	13	14	13	9,93	-3,01	90	88	83	-2,33	-5,78
Lazio	424	407	394	-4,10	-3,08	0	0	0	0,00	0,00	62	34	35	-44,96	2,01	486	441	429	-9,29	-2,69
<b>Totale Centro</b>	<b>775</b>	<b>743</b>	<b>717</b>	<b>-4,16</b>	<b>-3,47</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>-7,12</b>	<b>-6,69</b>	<b>81</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>-31,03</b>	<b>3,00</b>	<b>882</b>	<b>822</b>	<b>797</b>	<b>-6,72</b>	<b>-3,12</b>
Abruzzo	111	109	106	-1,28	-2,86	0	0	0	0,00	0,00	8	9	13	17,52	43,12	119	119	119	-0,04	0,71
Molise	76	81	89	6,47	10,09	7	6	8	-16,67	37,14	1	1	2	25,00	33,33	84	88	99	4,76	12,22
Campania	503	491	404	-2,41	-17,83	5 **	0	1	0,00	100,00	39	34	37	-12,37	6,84	547	525	441	-4,01	-16,04
Puglia	238	186	106	-21,85	-43,10	1	1	0	0,00	-100,00	1	0	0	-100,00	0,00	240	187	106	-22,08	-43,40
Basilicata	77	75	73	-3,15	-3,09	9	9	8	1,89	-11,11	3	2	6	-22,22	157,14	89	86	87	-3,30	0,41
Calabria	144	149	103	4,01	-30,93	25	22	22	-9,90	-1,35	25	28	41	12,00	46,43	193	200	166	3,26	-16,77
<b>Totale Sud</b>	<b>1.149</b>	<b>1.092</b>	<b>880</b>	<b>-5,00</b>	<b>-19,39</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>-9,76</b>	<b>5,41</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>-2,43</b>	<b>31,20</b>	<b>1.267</b>	<b>1.204</b>	<b>1.018</b>	<b>-5,00</b>	<b>-15,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.733</b>	<b>2.579</b>	<b>2.315</b>	<b>-5,63</b>	<b>-10,22</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>6,69</b>	<b>1,01</b>	<b>338</b>	<b>330</b>	<b>348</b>	<b>-2,30</b>	<b>5,34</b>	<b>3.210</b>	<b>3.058</b>	<b>2.813</b>	<b>-4,75</b>	<b>-8,00</b>

Fonte: RGS-SICO

\*La consistenza media in termini assoluti è soggetta ad approssimazione per difetto o per eccesso e può comportare lievi difformità rispetto alla relativa variazione percentuale

\*\* Alle 5 unità risultanti nella consistenza Dir gen Campania 2004 non corrisponde alcuna mensilità erogata



**REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

**Consistenza media e variazione percentuale del personale delle categorie**  
**ANNI 2004 - 2006**

REGIONE	Categorie			variazione % consistenza	
	2004	2005	2006	2005/2004	2006/2005
Piemonte	2.790	2.801	2.791	0,39	-0,34
Lombardia	3.219	3.185	3.128	-1,07	-1,77
Veneto	2.516	2.461	2.427	-2,20	-1,38
Liguria	974	980	976	0,64	-0,41
Emilia Romagna	2.387	2.375	2.407	-0,52	1,37
<b>Totale Nord</b>	<b>11.886</b>	<b>11.801</b>	<b>11.730</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,60</b>
Toscana	2.355	2.378	2.305	0,99	-3,08
Umbria	1.388	1.376	1.359	-0,88	-1,24
Marche	1.441	1.434	1.444	-0,49	0,69
Lazio	2.829	2.835	2.893	0,21	2,03
<b>Totale Centro</b>	<b>8.013</b>	<b>8.023</b>	<b>8.000</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,29</b>
Abruzzo	1.681	1.519	1.526	-9,64	0,46
Molise	714	789	745	10,57	-5,65
Campania	6.925	6.729	7.141	-2,83	6,13
Puglia	3.496	3.407	3.169	-2,57	-6,98
Basilicata	1.110	1.115	1.087	0,52	-2,56
Calabria	4.148	3.879	3.384	-6,49	-12,75
<b>Totale Sud</b>	<b>18.074</b>	<b>17.438</b>	<b>17.052</b>	<b>-3,52</b>	<b>-2,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>37.973</b>	<b>37.262</b>	<b>36.782</b>	<b>-1,87</b>	<b>-1,29</b>

Fonte: RGS-SICO

**CONSISTENZA " ALTRO " PERSONALE**  
**ANNI 2004- 2006**

REGIONE	2004					2005					2006					VARIAZIONE %	
	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	2005/2004	2006/2005
Piemonte	142	-	-	0	142	160	-	-	0	160	134	-	-	0	134	12,68	-16,25
Lombardia	92	28	107	0	227	58	29	64	0	151	57	14	11	0	82	-33,48	-45,70
Veneto	355	37	-	0	392	290	37	4	0	331	269	37	8	0	314	-15,56	-5,14
Liguria	3	-	52	0	55	-	-	53	0	53	-	-	55	0	55	-3,64	3,77
Emilia Romagna	384	15	53	0	452	649	46	78	0	773	312	45	56	0	413	71,02	-46,57
<b>Totale nord</b>	<b>976</b>	<b>80</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>1.268</b>	<b>1.157</b>	<b>112</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>1.468</b>	<b>772</b>	<b>96</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>15,77</b>	<b>-32,02</b>
Toscana	248	0	0	0	248	256	0	-	0	256	287	0	-	0	287	3,23	12,11
Umbria	96	0	0	0	96	127	0	-	0	127	129	0	-	0	129	32,29	1,57
Marche	83	0	2	0	85	80	0	21	0	101	104	0	63	0	167	18,82	65,35
Lazio	83	0	188	0	271	56	0	186	0	242	70	0	161	0	231	-10,70	-4,55
<b>Totale centro</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	<b>3,71</b>	<b>12,12</b>
Abruzzo	137	0	0	0	137	80	0	-	-	80	86	0	-	-	86	-41,61	7,50
Molise	42	0	0	2	44	17	0	-	1	18	16	0	-	12	28	-59,09	55,56
Campania	-	0	0	1.458	1.458	-	0	-	1.418	1.418	4	0	-	1.406	1.410	-2,74	-0,56
Puglia	195	0	0	0	195	207	0	-	-	207	173	0	-	-	173	6,15	-16,43
Basilicata	-	0	37	0	37	1	0	47	-	48	2	0	41	-	43	29,73	-10,42
Calabria	79	0	515	0	594	79	0	515	-	594	200	0	515	-	715	0,00	20,37
<b>Totale sud</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>1.460</b>	<b>2.465</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>1.419</b>	<b>2.365</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>1.418</b>	<b>2.455</b>	<b>-4,06</b>	<b>3,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.939</b>	<b>80</b>	<b>954</b>	<b>1.460</b>	<b>4.433</b>	<b>2.060</b>	<b>112</b>	<b>968</b>	<b>1.419</b>	<b>4.559</b>	<b>1.843</b>	<b>96</b>	<b>910</b>	<b>1.418</b>	<b>4.267</b>	<b>2,84</b>	<b>-6,40</b>

Fonte :RGS-SICO

**Incidenza % percentuale su totale complessivo al 31/12  
anni 2004 - 2006**

REGIONE	DIRIGENTI			Inc. % 2004 / totale	Inc. % 2005 / totale	Inc. % 2006 / totale	CATEGORIE			Inc. % 2004 su totale	Inc. % 2005 su totale	Inc. % 2006 su totale	ALTRO			Inc. % 2004 su totale	Inc. % 2005 su totale	Inc. % 2006 su totale	TOTALE		
	2004	2005	2006				2004	2005	2006				2004	2005	2006				2004	2005	2006
Piemonte	243	229	200	7,33	7,00	6,20	2.929	2.883	2.892	88,38	88,11	89,65	142	160	134	4,28	4,89	4,15	3.314	3.272	3.226
Lombardia	281	279	256	7,09	7,27	6,98	3.456	3.408	3.331	87,18	88,80	90,79	227	151	82	5,73	3,93	2,23	3.964	3.838	3.669
Veneto	230	216	234	7,11	6,96	7,51	2.614	2.556	2.569	80,78	82,37	82,42	392	331	314	12,11	10,67	10,07	3.236	3.103	3.117
Liguria	94	90	80	8,01	7,68	7,17	1.025	1.029	980	87,31	87,80	87,89	55	53	55	4,68	4,52	4,93	1.174	1.172	1.115
Emilia Romagna	231	215	181	7,37	6,20	5,94	2.451	2.481	2.454	78,21	71,52	80,51	452	773	413	14,42	22,28	13,55	3.134	3.469	3.048
<b>Totale Nord</b>	<b>1.079</b>	<b>1.029</b>	<b>951</b>	<b>7,28</b>	<b>6,93</b>	<b>6,71</b>	<b>12.475</b>	<b>12.357</b>	<b>12.226</b>	<b>84,17</b>	<b>83,19</b>	<b>86,25</b>	<b>1.268</b>	<b>1.468</b>	<b>998</b>	<b>8,55</b>	<b>9,88</b>	<b>7,04</b>	<b>14.822</b>	<b>14.854</b>	<b>14.175</b>
Toscana	200	181	176	6,86	6,38	6,30	2.469	2.402	2.329	84,64	84,61	83,42	248	256	287	8,50	9,02	10,28	2.917	2.839	2.792
Umbria	117	115	100	7,16	6,92	6,28	1.420	1.419	1.363	86,96	85,43	85,62	96	127	129	5,88	7,65	8,10	1.633	1.661	1.592
Marche	94	84	93	5,59	5,07	5,39	1.504	1.471	1.464	89,36	88,83	84,92	85	101	167	5,05	6,10	9,69	1.683	1.656	1.724
Lazio	483	441	409	13,56	12,11	11,38	2.808	2.960	2.953	78,83	81,25	82,19	271	242	231	7,61	6,64	6,43	3.562	3.643	3.593
<b>Totale Centro</b>	<b>894</b>	<b>821</b>	<b>778</b>	<b>9,13</b>	<b>8,38</b>	<b>8,02</b>	<b>8.201</b>	<b>8.252</b>	<b>8.109</b>	<b>83,73</b>	<b>84,21</b>	<b>83,59</b>	<b>700</b>	<b>726</b>	<b>814</b>	<b>7,15</b>	<b>7,41</b>	<b>8,39</b>	<b>9.795</b>	<b>9.799</b>	<b>9.701</b>
Abruzzo	128	121	116	6,52	6,82	6,61	1.697	1.572	1.554	86,49	88,66	88,50	137	80	86	6,98	4,51	4,90	1.962	1.773	1.756
Molise	88	93	101	9,49	10,19	11,00	795	802	789	85,76	87,84	85,95	44	18	28	4,75	1,97	3,05	927	913	918
Campania	591	438	446	6,53	4,86	4,92	6.997	7.160	7.217	77,35	79,41	79,54	1.458	1.418	1.410	16,12	15,73	15,54	9.046	9.016	9.073
Puglia	221	111	94	5,67	3,10	2,74	3.483	3.259	3.161	89,33	91,11	92,21	195	207	173	5,00	5,79	5,05	3.899	3.577	3.428
Basilicata	82	90	91	6,43	7,05	7,45	1.156	1.139	1.087	90,67	89,19	89,03	37	48	43	2,90	3,76%	3,52	1.275	1.277	1.221
Calabria	186	165	155	3,59	3,59	4,53	4.400	3.833	2.549	84,94	83,47	74,55	594	594	715	11,47	12,94	20,91	5.180	4.592	3.419
<b>Totale Sud</b>	<b>1.292</b>	<b>1.012</b>	<b>1.003</b>	<b>5,80</b>	<b>4,79</b>	<b>5,06</b>	<b>18.532</b>	<b>17.771</b>	<b>16.357</b>	<b>83,14</b>	<b>84,03</b>	<b>82,55</b>	<b>2.465</b>	<b>2.365</b>	<b>2.455</b>	<b>11,06</b>	<b>11,18</b>	<b>12,39</b>	<b>22.289</b>	<b>21.148</b>	<b>19.815</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.265</b>	<b>2.862</b>	<b>2.732</b>	<b>6,96</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>39.208</b>	<b>38.380</b>	<b>36.692</b>	<b>83,59</b>	<b>83,80</b>	<b>83,98</b>	<b>4.433</b>	<b>4.559</b>	<b>4.267</b>	<b>9,45</b>	<b>9,95</b>	<b>9,77</b>	<b>46.906</b>	<b>45.801</b>	<b>43.691</b>

Fonte: RGS-SICO



Il rapporto tra le unità di personale delle Regioni rilevate al 31 dicembre 2006 e 1000 abitanti facenti parte della popolazione in età lavorativa (convenzionalmente compresa nella fascia di età 15/64 anni) acquista rilievo quale criterio di analisi sotto il profilo occupazionale e sotto quello della politica distributiva dei redditi. Esso appare evidentemente condizionato dalle dimensioni demografiche delle diverse aree geografiche e dal numero delle unità di personale ivi impiegate. Infatti, nel Nord, dove il numero degli abitanti è molto alto mentre quello dei dipendenti regionali non è particolarmente rilevante, il rapporto medio non supera l'unità. Esso cresce man mano che si scende al Centro e al Sud, dove la popolazione in età lavorativa diminuisce in termini assoluti e cresce, sia in termini assoluti che relativi, il numero dei dipendenti regionali. Il *range* di variazione complessivo rimane, come già riscontrato nella precedente relazione, piuttosto ampio e va dallo 0,58/1000 della Lombardia al 4,41/1000 del Molise.

**personale su 1000 abitanti in età lavorativa**

REGIONE	Popolazione in età lavorativa	TOTALE PERSONALE AL 31/12/2006	PERS/ POP
Piemonte	2.833.628	3.226	1,14
Lombardia	6.328.787	3.669	0,58
Veneto	3.163.829	3.117	0,99
Liguria	995.656	1.115	1,12
Emilia Romagna	2.702.033	3.048	1,13
<b>Totale Nord</b>	<b>16.023.933</b>	<b>14.175</b>	<b>0,88</b>
Toscana	2.336.968	2.792	1,19
Umbria	552.720	1.592	2,88
Marche	980.952	1.724	1,76
Lazio	3.548.174	3.593	1,01
<b>Totale Centro</b>	<b>7.418.814</b>	<b>9.701</b>	<b>1,31</b>
Abruzzo	849.876	1.756	2,07
Molise	208.288	918	4,41
Campania	3.890.161	9.073	2,33
Puglia	2.729.941	3.428	1,26
Basilicata	391.279	1.221	3,12
Calabria	1.336.118	3.419	2,56
<b>Totale Sud</b>	<b>9.405.663</b>	<b>19.815</b>	<b>2,11</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>32.848.410</b>	<b>43.691</b>	<b>1,33</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SICO

#### 4.2 Spesa effettiva e spesa per retribuzioni

1. - Della spesa per il personale regionale si dà qui una rappresentazione sia sotto il profilo della spesa effettivamente sostenuta che di quella calcolata sulla base delle retribuzioni complessive di competenza contrattuale. Il primo aggregato fa riferimento al complesso degli importi di fatto erogati attraverso i cedolini mensili, da un lato comprensivo degli emolumenti di competenza di pregressi esercizi finanziari (ad es., gli arretrati contrattuali), e dall'altro al netto di quanto non corrisposto a causa di particolari vicende individuali (assenze, aspettative, recuperi ecc.). Il secondo aggregato dà, invece, evidenza a quanto contrattualmente dovuto al dipendente nell'anno di riferimento. Rapportando la retribuzione complessiva alla consistenza media, come sopra calcolata, si ottiene la retribuzione media delle singole tipologie di personale, che ingloba, così, qualunque movimento diacronico del personale avvenuto durante l'anno, che abbia avuto un qualsiasi effetto sulla spesa.

I dati del Conto economico consolidato delle AA.PP. (ISTAT, Marzo 2007) evidenziano un andamento incrementale dell'aggregato di spesa per redditi da lavoro dipendente che oscilla tra il 3 e 4%<sup>134</sup>, con una percentuale rispetto al PIL nazionale del 10,8% nel 2004 e dell'11,0% nel 2005 e nel 2006. In particolare, nel 2006 è segnalata una crescita del 4,1%, anche attribuibile ai rinnovi contrattuali nel Comparto Regioni ed Enti locali. La crescita ipotizzata nel 2007 è inferiore al 2%, per la stretta tempistica registrata dalla tornata dei rinnovi contrattuali per il biennio 2006/2007, che non ha pesato molto in termini di arretrati. Peraltro, è sul 2008 che appare concentrata la maggiore crescita dell'aggregato di spesa, stimata nel 6,9%.<sup>135</sup>

Una forte concentrazione della spesa nel 2006 e nel 2008 si riscontra anche nel Conto consolidato di cassa riferito alle Regioni, costituito dall'aggregato dei flussi di cassa al 31 dicembre 2007<sup>136</sup>, che evidenzia una variazione percentuale del 10,08 nel 2006, una riduzione del 4,10 nel 2007 ed un nuovo incremento percentuale del 4,80 nel 2008.

Quanto fin qui esposto è evidente chiaramente nella seguente trattazione, dove emergono sicuri effetti sulla dinamica dei redditi del Comparto Regioni ed Autonomie locali, con riferimento al triennio qui esaminato, prodotti, in termini di arretrati contrattuali e di incrementi retributivi, in primo luogo, dal CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 relativo al personale non dirigente per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, ed inoltre, dai contratti

<sup>134</sup> Rispettivamente per il 2004, 2005 e 2006 la variazione è stata del 3,5%, 4,5% e 4,1%

<sup>135</sup> Ciò in quanto con l'Accordo dell'aprile del 2007 tra Governo e OO.SS. è stato stabilito di far decorrere dal gennaio 2007 i miglioramenti economici che la legge finanziaria per il 2007 aveva contemplato di attribuire solo a partire dal gennaio 2008, con un esborso che ha trovato copertura nella legge finanziaria per il 2008 ed in parte nel precedente art.15 del D.L.159/2007, convertito in legge 222/2007.

<sup>136</sup> Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza pubblica (RUEF) presentata il 18 marzo 2008